**Cosa succede se il figlio non vuole andare col padre?**

Il principio è che se esiste un provvedimento giudiziale o un accordo tra i genitori omologato dal Tribunale, la regolamentazione dei diritto di visita dei figli minori ivi stabilita, va rispettata.

Qualora il genitore affidatario ostacoli il diritto di visita dell’altro genitore con comportamenti ostruzionistici che ne rendano impossibile o assai difficile l’esercizio, può configurarsi l’ipotesi prevista dall’art. 388 c.p. che punisce la mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice.

E la *ratio* della norma incriminatrice è evidente. Nello sviluppo psico emotivo del bambino che si trova coinvolto nella separazione, Il ruolo del genitore non affidatario è centrale e fondamentale quanto quello del genitore collocatario.

Non bisogna infatti dimenticare che i coniugi possono separarsi e sciogliere il vincolo matrimoniale, ma non perderanno mai la qualità di genitori.

Deriva da quanto precede che costituisce preciso dovere del genitore affidatario, (di solito la madre) favorire in ogni modo la costruzione e il consolidamento del rapporto del figlio con l’altro genitore.

Il rovescio della medaglia di tale dovere, è il diritto del genitore non affidatario ad intrattenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio e il diritto di quest’ultimo a mantenere lo stesso tipo di vincolo con il proprio genitore.

Ciò posto, nel momento in cui il genitore affidatario ostacoli, volontariamente, servendosi di scuse, o *escamotage* di varia natura, le frequentazioni del figlio con l’altro genitore, scatta la sanzione penale di cui all’art. 388 c.p.p.. Con tale condotta antigiuridica infatti egli, da un lato si rende inadempiente al dovere di “collaborare” alla costruzione del rapporto, dall’altro, viola il diritto del padre a stare con il figlio e di quest’ultimo a stare col padre.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento, ha però stabilito che qualora, sia il figlio a rifiutare l’incontro con il padre, perché la frequentazione del genitore gli crea “malessere”, la madre non incorre nel reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento di separazione, se dimostri di essere sempre prodigata per agevolare gli incontri.

In questi casi secondo il giudice di legittimità deve prevalere l’interesse del figlio. Se la frequentazione con il padre gli procura stress e sofferenza psico-emotiva, la regolamentazione del diritto di visita del padre stabilita nel provvedimento giudiziale può dunque essere derogata, senza che la il genitore affidatario incorra nella previsione di cui all’art. 388 c.p..

**Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.4946/2009**

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

B. G. , n. a Bergamo il 22 luglio 1945, quale persona offesa nel procedimento a carico di G. M. n. a Bergamo l'8.4.1953.

Avverso il decreto in data 30 gennaio 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni conti;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

**FATTO E DIRITTO**

Con il decreto in epigrafe il giudice per le indagini preliminari di Bergamo, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero in data 7 gennaio 2008, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di M. G., nei cui confronti G. B. aveva sporto querela per il [reato di cui all'art. 388 c.p. [1]](javascript:openNota(1)), accusandola di avere eluso le prescrizioni della Corte di appello di Brescia circa il suo diritto di tenere con sé la figlia G. , affidata alla madre, durante le vacanze estive nel corso dell'anno 2006.

Precisava il G.i.p. che a seguito di precedente richiesta di archiviazione su opposizione della persona offesa B., con ordinanza dell'8 novembre 2007 erano state disposte indagini suppletive, i cui risultati si erano rivelati inidonei a delineare un quadro di fondatezza della *notizia criminis*, dovendosi ritenere che le cause che avevano reso impossibile al padre di tenere con sé la figlia nel periodo di tempo stabilito dal giudice civile erano state determinate non da una condotta ostruzionistica della madre, che anzi sollecitava la figlia a recarsi dal genitore, ma esclusivamente dalla autonoma resistenza della minore a incontrare il padre, nei cui confronti mostrava atteggiamenti di insofferenza.

D'altro canto, le ulteriori indagini sollecitate dal B. in sede di opposizione alla nuova richiesta di archiviazione del pubblico ministero, intese all'espletamento di una perizia sull'attendibilità della minore, erano da considerare inammissibili non essendovi elementi per ipotizzare che le dichiarazioni della ragazza non fossero genuine.

Ricorre per cassazione la persona offesa, a mezzo del difensore avv. Riccardo Olivati, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che illegittimamente il G.i.p. aveva provveduto *inaudita altera parte*, malgrado l'opposizione alla nuova richiesta di archiviazione, nella quale erano state indicate le ulteriori indagini che avrebbero dovuto essere espletate.

Ha presentato memoria il difensore dell'indagata avv. Mauro Angarano, con la quale si illustrano le ragioni di inammissibilità del ricorso.

Osserva la corte che il ricorso appare manifestamente infondato: da un lato con esso si muovono censure alla motivazione circa la ritenuta infondatezza della notizia di reato contenuta nel provvedimento impugnato, come tali inammissibili, come piu' volte affermato in questa Corte (v. per tutte Sez. un., 9 giugno 1995, Bianchi); dall'altro quella che viene prospettata come indagine suppletiva, e cioè una perizia sull'attendibilità delle dichiarazioni della minore, non riveste in realtà tale carattere, dato che l'attendibilità soggettiva e oggettiva di atti dichiarativi è questione che deve essere autonomamente valutata dal giudice, senza che possano al riguardo essere evocati ausili di natura psicologica da affidare a esperti della materia, estranei al campo delimitato dall'art. 220 c.p.p.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1.000 (mille).

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso addì 21 novembre 2008.